



REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE ARTISTI AUDIOVISIVO

Articolo 1 — Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l'iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito indicati.

“Accantonamento Legale”

Indica l'accantonamento di Proventi che costituisce, nell'interesse degli AIE aventi diritto, il fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che dovessero insorgere ai sensi dell'art.8.

"AIE Audiovisivo"

indica la persona fisica che ha fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un'opera Audiovisiva, ovvero gli artisti interpreti delle opere audiovisive, gli attori e gli attori doppiatori, anche se esclusi dalla previsione dell'art. 82 L.D.A.

“Amministratore del Mandante”

indica la persona fisica o giuridica che in base ad un documentato rapporto contrattuale con il Mandante ovvero con il Produttore o con l'Aie, agisce per conto di essi per l'amministrazione di uno o più diritti gestiti loro spettanti; in particolare sono ricompresi nella definizione le società di gestione collettiva italiane o estere dei diritti gestiti spettanti ai Produttori o agli Aie; i soggetti che sono succeduti agli Aie nei diritti gestiti per atto tra vivi diversi dalla società controllata dall'Aie ai sensi dell'art.2359 c.c.;

“Anno di competenza”

indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuta l'Utilizzazione Audiovisiva che ha generato un provento, indipendentemente dal momento in cui tale provento è stato effettivamente incassato da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

“Anno di incasso”

Indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuto l'incasso di un Provento, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza;

R.a.s.i. o "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione"

indica la cooperativa "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Contratti"

indica i contratti che "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" incasserà i Proventi.

"Comitato Scientifico Culturale"

Indica il comitato di cui all'art. 10 del Regolamento per l'utilizzo dei fondi ivi contenuti.

"Comitato di Sorveglianza"

Indica il comitato di cui allo statuto di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Copia Privata"

indica la fattispecie prevista dall'art.71 septies e art.71 octies L.D.A.

"Corrispettivo"

indica il corrispettivo dovuto a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Diritti Gestiti"

indica i diritti di cui all'articolo 5 dello Statuto.

"Audiovisivo/Videogramma"

Indica la prima fissazione originale di un'opera ilmica e/o opera audiovisiva nei vari generi.

'L.D.A.'

Indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

"Mandante-Artista"

Indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" un Mandato.

"Mandato"

indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" per la gestione dei Diritti Gestiti.

“Materiali Audio e Video”

indica indistintamente i Supporti Fonografici e/o i Videoclip e/o i Video Musicali e/o i Playback.

“Materiali Audiovisivi”

Indicano indistintamente i film lungometraggio, cortometraggio a soggetto, film per la TV, serie e miniserie televisive, serie televisive a puntate, telenovelas, soap opera, film inchiesta con elementi di drammatizzazione (e similari),ecc.

"Produttore Audiovisivo"

indica la persona fisica o giuridica di cui all'art. 78 e 78 ter L.D.A. nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

"Autoproduttori"

indica le persone fisiche o giuridiche di cui all'art.78 e 78 ter L.D.A. che governano la filiera delle loro opere senza l'intervento di produttori terzi, né sono a loro volta produttori di altri artisti.

"Proventi"

indica l'ammontare dei compensi incassati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" per qualsiasi Utilizzazione Musicale ed Audiovisiva, ovvero per Copia Privata.

"Proventi Netti"

indicano i Proventi al netto del Corrispettivo per i costi di gestione.

"Regolamento"

indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dagli organi sociali di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", come previsto dallo Statuto.

"Statuto"

indica lo Statuto di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

"Supporto Audiovisivo"

Indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, DVD, pellicola, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più materiali audiovisivi, realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo produttore.

"Utilizzazione Audiovisiva"

Indica una qualsiasi forma di utilizzazione dei Videogrammi o Audiovisivi, con esclusione della sola Copia Privata; in via esemplificativa, costituiscono Utilizzazioni Audiovisive la diffusione televisiva, la diffusione in pubblico, la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico dei Videogrammi e Audiovisivi in ogni forma e modo.

"Utilizzatori"

Indicano i singoli soggetti che effettuano un'utilizzazione Audiovisiva, considerati individualmente ovvero raggruppati per tipologie omogenee di Utilizzazione Audiovisiva, la Copia Privata è convenzionalmente considerata "Utilizzatore".

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell'interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa.

Sezione I — Della ripartizione**Articolo 2 — Disposizioni generali**

- 2.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" registrerà e suddividerà i Proventi distintamente per ciascun Utilizzatore e per Anno di Competenza, al netto del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nel Regolamento.
- 2.2 L'acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative a ciascuna delle Utilizzazioni Audiovisive, costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
- 2.3 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", per ciascun Anno di Incasso, costituisce e mantiene un Accantonamento Legale deducendo e trattenendo una somma non superiore al 30% dei Proventi riferiti al relativo Anno di Incasso. A tale scopo si terrà conto dell'entità dell'accantonamento legale dell'anno precedente. L'Accantonamento Legale costituisce il fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che dovessero insorgere ai sensi dell'art.8. Gli importi trattenuti ed accantonati in ciascun Anno di incasso saranno contabilizzati distintamente per anno di competenza e per utilizzatore; Dopo 365 giorni gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni saranno posti in ripartizione in favore dei Mandanti aventi diritto. Potrà essere sostitutivo, ai fini della riconciliazione delle contestazioni, se consentito dalla legge, la stipula di una polizza assicurativa collettiva funzionale al risarcimento dei compensi non ricevuti dagli artisti.
- 2.4 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", corrisponderà a ciascun Mandante, e solo ad esso e dunque con esclusione di coloro che non hanno conferito Mandato a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi nel rispetto del Regolamento. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" può corrispondere i Proventi netti anche all'Amministratore del Mandante o del Produttore o dell'AIE a condizione che questo documenti a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", attraverso una specifica procura all'incasso, la volontà del Mandante o del Produttore o dell'AIE di delegare in suo favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatti salvi i diversi patti contenuti negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni straniere di cui al successivo art.11.
- 2.5 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" per la stesura del regolamento di ripartizione si avvarrà dei componenti audiovisivo del Comitato di sorveglianza. Come prima applicazione si adotta il regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.
- 2.6 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" adotterà criteri prudenziali nella politica di investimento inerente i

proventi, nelle more della loro ripartizione, ivi inclusi i proventi trattenuti ed accantonati nell'accantonamento legale di cui all'art. 2.3 ovvero nelle eventuali riserve.

Articolo 3 Documentazione obbligatoria

- 3.1 Ciascun Mandante è obbligato a fornire a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", con le modalità e nei tempi che saranno di volta in volta indicati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", la documentazione relativa ai Materiali Audiovisivi di cui il Produttore abbia la titolarità ovvero alla realizzazione dei quali l'AIE abbia contribuito con proprie prestazioni artistiche.
- 3.2 A richiesta di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", i Mandanti forniranno le prove in base alle quali essi ritengono di vantare diritti relativamente ai Videogrammi da essi dichiarati ai sensi dell'art.3.1; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia del contratto di scrittura per la realizzazione dell'opera audiovisiva da essi stipulato; la copia della fattura emessa in relazione alle prestazioni artistiche rese ed ogni altro analogo documento da cui risulti espressamente, a giudizio di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", la partecipazione dell'AIE e/o del Mandante alla *realizzazione* del Videogramma dichiarato ai sensi dell'art. 3.1.
- 3.3 Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall'AIE, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati dall'AIE sulle opere dichiarate ai sensi dell'art. 3.1.
- 3.4 Qualora "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un AIE e/o da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" è autorizzata a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi all'opera in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all'art. 8.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione") o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi).

Articolo 4 — Criteri generali di ripartizione

- 4.1 Il Consiglio di amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" ripartirà i Proventi Netti per Opera Audiovisiva ai sensi del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
 - a) per la diffusione televisiva dell'opera audiovisiva, in ragione dei seguenti parametri: canale di trasmissione, fascia oraria, durata complessiva della messa in onda, se prima diffusione o replica, se produzione del canale emittente o acquisizione;
 - b) in relazione alle utilizzazioni di cui all'art.80 LDA lett.f e alla vendita sulla base del numero di Videogrammi noleggiati, dati in prestito e venduti e del relativo prezzo;
 - c) per tutte le altre utilizzazioni video in relazione ai proventi derivanti da ciascuna.Se risulta impossibile determinare, rispetto a specifici Utilizzatori taluno dei criteri sopra indicati per Opera Audiovisiva che abbia generato proventi, i componenti audiovisivo del Comitato di sorveglianza, individueranno e proporranno al Consiglio di Amministrazione di volta in volta, sulla base delle informazioni disponibili, un criterio equo e ragionevole (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti alla singola Opera Audiovisiva in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito all'art.4.1.
- 4.2 Qualora non sia in alcun modo possibile procedere all'allocazione e alla ripartizione di parte dei Proventi Netti in base ai criteri di cui all'art. 4.1, la loro allocazione e ripartizione saranno effettuate sulla base di ulteriori criteri particolari, nel rispetto dei principi generali e delle modalità di ripartizione contenuti nel Regolamento.
- 4.3 L'applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento dovrà determinare una ripartizione quanto più equa possibile.

Articolo 5 — Collocazione dei Proventi Netti per singoli Aie

- 5.1 Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" calcolerà la prima quota dei singoli Aie sulla base della seguente scala parametrica a punti:

CATEGORIA	PUNTI
a) Artisti primari	4
b) Artisti comprimari A	2
c) Artisti comprimari B	1

Resta comunque stabilito che, i Proventi Netti ripartiti per ciascuna Opera Audiovisiva ai soggetti b e c della suddetta tabella, compresi gli artisti doppiatori che attraverso una presenza di rilievo nell'ambito del film riescano a fornire al personaggio rappresentato una propria caratterizzazione personale, non potranno mai eccedere il 50% del totale dei Proventi Netti allocati per la medesima Opera Audiovisiva e saranno suddivisi tra tali soggetti in egual misura. I soggetti che abbiano eseguito prestazioni artistiche per più ruoli nella medesima Opera Audiovisiva, possono essere computati non più di tre volte.

5.2 Qualora un'opera comunitaria sia stata doppiata, agli attori doppiatori può essere ripartito fino al 30% dei Proventi Netti allocati all'Opera Audiovisiva mentre il restante 70% sarà ripartito tra gli Aie presenti con la loro immagine. Qualora non vi siano Aie presenti con la loro immagine, il 100% dei Proventi Netti allocati all'Opera Audiovisiva saranno ripartiti tra gli AIE che abbiano eseguito il doppiaggio. Agli attori doppiatori si applicano le procedure in atto ed in regime di reciprocità con le collecting straniere. Una volta effettuata la prima ripartizione attraverso la quota opera ed i suddetti punteggi, in caso di rimanenza finanziaria disponibile, viene effettuata una successiva ripartizione diretta tra tutti gli artisti mandanti utilizzati dalla piattaforma o dal canale suddividendo tale disponibilità preventivamente tra la totalità degli artisti primari, comprimari A, comprimari B rispettivamente con punteggi consecutivi partendo da 1 e suddividendo di seguito la quota finanziaria disponibile per ciascun gruppo di artisti in parti uguali tra gli artisti stessi. Dalla quota primari sarà sottratto un ulteriore 0,50% da ripartire in parti uguali tra gli artisti doppiatori. Restano ad esclusivo beneficio dei doppiatori i compensi maturati per l'utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate prodotte in paesi non appartenenti alla UE e quelli maturati per opere cinematografiche ed assimilate di animazione. Quanto previsto dal presente regolamento è applicato con delibera degli organi sociali competenti.

Art.6 - Copia Privata Video

L'allocatione dei Proventi Netti derivanti dalla Copia Privata sarà effettuata, salvo il 50% di destinazione di dette somme ex. Art.71 septies, octies L.D.A. per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori decurtate all'origine di una quota percentuale da detrarre a copertura delle spese di gestione di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", tra gli AIE ex art. 80 e 84 e 180bis L.D.A. nell'anno di riferimento secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 — Rendiconti trimestrali - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti

- 7.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" effettua trimestralmente le Ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, entro la fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ciascun anno, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione e ripartizione volta in volta adottati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" A tale fine "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", fatte salve specifiche problematiche che dovessero insorgere, di norma:
- a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovrà risultare l'importo spettante al Mandante e la prestazione artistica al quale si riferisce;
 - b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre comunicherà i rendiconti individuali a ciascun Mandante, all'indirizzo risultante dal Mandato, in caso di variazione dell'importo spettante al Mandante rispetto al precedente rendiconto.
 - c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale contenente obbligatoriamente l'Iban dell'interessato, predisposti ed inviati a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" dal Mandante; E' responsabilità del Mandante provvedere all'invio della fattura ovvero di idoneo documento fiscale e dell'Iban. Il pagamento avverrà solo per un importo superiore a 30 euro al netto di Iva, se dovuta. I compensi maturati inferiori a 30 euro saranno pagati solo al raggiungimento di tale soglia o su richiesta, anche per email, degli interessati. Gli eventuali oneri bancari sostenuti da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" potranno essere da questa addebitati al mandante. Ugualmente resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti da leggi nazionali od estere applicabili ai Proventi.
- 7.2 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati dei cinque anni precedenti ed a recuperare da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.
- 7.3 In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. Qualora, nei sei trimestri solari successivi a quello in cui fosse avvenuta la corresponsione di un acconto sui Proventi Netti, un Mandante non abbia maturato Proventi Netti in compensazione per un ammontare almeno pari al 50% degli acconti erogati, nessun ulteriore Provento potrà essere ripartito in suo favore sino ad avvenuto recupero di detto 50%. Fermo restando quanto all'art.8, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti ricevuti; i relativi dettagli saranno comunicati all'interessato e documentati a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica, eventualmente, se attivato, attraverso l'accesso riservato ad un apposito spazio sul proprio sito web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti, accessibili ai mandanti tramite password.
- 7.4 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro. Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali non siano disponibili le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" potrà effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti per la stessa tipologia di Utilizzazione Audiovisiva nell'anno solare precedente, salvo in ogni caso il conguaglio.

Articolo 8 — Contestazione del rendiconto

- 8.1 Ciascun Mandante ha facoltà di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata applicazione, da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione", dei criteri e delle disposizioni di collocazione e ripartizione contenute nel Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
- 8.2 Le contestazioni devono avvenire attraverso le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39 della LEGGE N.35 DEL 15 MARZO 2017 sul sito web della Rasi www.reteartistispettacolo.it

Articolo 9 — Proventi Netti non distribuibili

- 9.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" ad ogni rilevamento dei fondi, ai fini della ripartizione, censirà tutti titoli delle opere, i nomi dei produttori-realizzatori, l'emittente utilizzatrice e ogni altro riferimento utile al completamento dell'elenco degli AIE che hanno preso parte alla realizzazione dell'opera facendo il possibile per recuperare quelli mancanti presso le reti di riutilizzazione delle opere (Rai, Mediaset, etc.), alle associazioni di tutela dei produttori (API, SCF, Itsright, Anica, APT, Univideo, ecc.).
- 9.2 Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, tali importi sono considerati non distribuibili, a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie di cui all'articolo 18 del D.L.35/2017 per identificare e localizzare i titolari dei diritti. L'assemblea, in conformità con lo statuto, delibera, in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili, fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi suddetti, nei termini prescrizionali di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione dei diritti di cui all'articolo 17, comma 2 del D.L.35/2017. Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

Articolo 10 — Contributi per finalità sociali e culturali

- 10.1 Con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei componenti audiovisivo del comitato di sorveglianza, Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" potrà dedurre dai Proventi Netti un importo, non superiore al 5% dei Proventi Netti di ciascun Anno di Competenza, al netto dell'Accantonamento Legale al fine di finanziare le iniziative sociali e culturali di cui al fondo previsto al successivo punto.10.2; tale eventuale deduzione potrà essere esercitata soltanto a carico di quei Mandanti che non abbiano espresso per iscritto la propria volontà di non aderire alle anzidette iniziative sociali e culturali; detta volontà produrrà eventualmente effetto dall'anno solare successivo a quello nel corso del quale sia stata ricevuta da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".
- 10.2 Gli importi di cui agli artt. 9.1 e 10.1 sono versati, entro il 31 dicembre rispettivamente dell'anno successivo a quello nel corso del quale le stesse sono state accantonate, in uno specifico fondo vincolato, per le finalità di cui all'art. 7 legge 93/92, suddiviso tra fondo musica, fondo audiovisivo e fondo produttori. La ripartizione di detti fondi avviene sulla base di un apposito Regolamento e di un Comitato Scientifico Culturale per le assegnazioni nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei componenti audiovisivo del comitato di sorveglianza. Il Comitato Scientifico Culturale si riunisce ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del Consiglio di amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione".

Articolo 11 — Rapporti con le Organizzazioni Straniere

- 11.1 Le disposizioni di cui al Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" nell'interesse degli AIE stranieri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi di reciproca o unilaterale collaborazione stipulati da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" con analoghe organizzazioni straniere per la gestione dei rispettivi Produttori e AIE mandanti.
- 11.2 I Proventi raccolti da "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" sulla base di accordi di reciproca o unilaterali collaborazioni stipulati con analoghe organizzazioni straniere riferiti ad Utilizzazioni Video avvenute all'estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere in relazione all'effettiva utilizzazione dei Videogrammi da esse dichiarate e documentate.
- 11.3 Nei confronti delle organizzazioni straniere "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti.
- 11.4 Salvo le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" perseguirà inoltre l'obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Diritti Gestiti accordi di reciproca o unilaterale collaborazione per l'incasso dei proventi derivanti da Utilizzazioni Audiovisive avvenute all'estero.

Sezione II — Della gestione dei diritti

Articolo 12 — Criteri per la negoziazione dei Contratti e di altri accordi

- 12.1 "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" negozierà e stipulerà i Contratti, unitariamente, ove possibile, alle altre società di collecting operanti, perseguendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei Proventi; a tale fine "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" avrà altresì la facoltà di stipulare specifici accordi con i contraenti di tali Contratti. I Contratti non potranno mai contenere patti che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli AIE e/o Mandanti e "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre, ogniqualvolta sia possibile in relazione ai diversi Utilizzatori, un rendiconto analitico delle Utilizzazioni Audiovisive effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione I del Regolamento e di inviare ciò a "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione"

Articolo 13 — Accesso agli atti ed ai contratti

- 13.1 Il presente regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web di "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" e forma parte integrante dei patti contenuti nei singoli Mandati. "Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione" realizzerà sul proprio sito web un apposito spazio, nel quale saranno inseriti tutti i Contratti.